

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMARE A SCUOLA

Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e, in particolare:

- ✓ art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- ✓ Legge 11/11/1975 n. 584
- ✓ Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69
- ✓ Legge 24 Novembre 1981, n. 689
- ✓ Direttiva PCM 14/12/1995
- ✓ Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4
- ✓ Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20
- ✓ Legge 16/01/2003 n.3
- ✓ DPCM 23/12/2003;
- ✓ Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004
- ✓ Accordo Stato - Regioni 16/12/2004
- ✓ Circolare 2/Sanità/2005 14 gen 2005
- ✓ Circolare 3/Sanità/2005
- ✓ Legge finanziaria 2005
- ✓ Decreto Legislativo 81/2008
- ✓ Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013 , n. 128

Art. 2 - FINALITÀ

1. Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:
 - a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, come sancito dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008;
 - b) prevenire l'abitudine di fumare;
 - c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
 - d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
 - e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
 - f) far rispettare il divieto di fumo in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128);
 - g) promuovere attività educative di lotta al tabagismo e alle altre dipendenze, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.

Con il presente Regolamento, con l'informativa effettuata all'inizio dell'anno scolastico, nonché con l'attuazione dei progetti di "Educazione alla salute", la Scuola si rende promotrice di ogni possibile iniziativa tesa ad evitare che si verifichi la violazione delle disposizioni previste dalla normativa antifumo da parte dello studente minorenni.

Pertanto nel caso del minore che non ottemperi al divieto di fumo si considera in solido la famiglia quale responsabile del comportamento illecito del minore ravvisandosi una colpa in educando.

Art. 3 - SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

- ✓ E' stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.
- ✓ Negli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, i nominativi dei responsabili per la vigilanza, denominati responsabili preposti, cui spetta rilevare le violazioni.
- ✓ Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha l'obbligo di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti.
- ✓ Le sanzioni sono applicate a chiunque violi il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni delle scuole dell'Istituto.

Art. 4 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DEL DIVIETO DI FUMO

1. I responsabili preposti con l'incarico a procedere alla contestazione dell'infrazione, alla verbalizzazione e alla comunicazione all'autorità competente, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.
2. E' compito dei responsabili preposti vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
3. Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle prontamente ai responsabili preposti. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza durante l'intervallo e nelle fasi di ingresso ed uscita da scuola.

Art. 5 - SANZIONI

1. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.
La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. In applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto pari al minimo, quindi € 27,50 alla prima infrazione; tale importo viene di volta in volta raddoppiato in presenza di recidive (importo doppio del minimo alla seconda infrazione, quadruplo alla terza e così via)
3. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari in quanto violazione di un regolamento scolastico.

Art. 6 - PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, pari a 55 € o 110 € in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni.
2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.
3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
 - in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale (Infrazione al divieto di fumo – I.C. Montebelluna 2 - Verbale n. ____ del ____);
 - direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
 - presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale, indicando la causale del versamento (come sopra).

4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Art. 7 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO (Contestazione e Notificazione)

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 4 comma 3 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione.

Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto, che è l' "autorità competente" di cui alla lettera b, del già ricordato articolo 4 della DPCM 14/12/95. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto.

2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

3. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R.

4. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente (il Prefetto) scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.

5. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'istituzione scolastica è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

6. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere pubblicizzato adeguatamente, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie.

Art. 8 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE

I docenti e il personale ATA sono incaricati di monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento e a segnalare eventuali proposte di modifiche o integrazioni.

Art. 9 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

ALLEGATI ALLA PROCEDURA

- Allegato A Verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumare
- Allegato B Trasmissione al Prefetto di copia del verbale
- Allegato C Comunicazione al Prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento
- Allegato D Notifica di violazione ai genitori dell'alunno minorenne
- Allegato E Nomina agenti accertatori di infrazione del divieto di fumo
- Allegato F Istruzioni generali per le contravvenzioni al divieto di fumo

ISTITUTO COMPRENSIVO Montebelluna 2

ALLEGATO A VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMARE.

Verbale n./(a.s).....

Il giorno del mese di nell'area di pertinenza dell'I.C. Montebelluna 2, sede di

alle ore il sottoscritto, funzionario incaricato dal dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla legge 16.01.2003, n. 3;

ha accertato che il Sig., nato a residente a in via identificato con, presente a scuola in qualità di (*studente frequentante/dipendente/genitore*)

ha violato la norma dell'art. 51 della L. 3/2003 in quanto è stato

.....
.....

(sorpreso nell'atto di fumare nel; sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.)

() in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza

() in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni)

Il trasgressore dichiara:
.....
.....
.....

Per i motivi suddetti, commina allo/a stess ... una ammenda pari a €

AVVERTENZA

Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 27,50 ad € 275,00 e da € 55,00 ad € 550,00 qualora venga commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, modificato dall'art. 52 del d.lgs. 231/98, per l'oblazione dell'illecito accertato è ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione degli estremi della violazione, della somma di:

- € 27,50 (pari minimo della sanzione amministrativa prevista trattandosi di prima infrazione),
- € 55,00 (pari minimo della sanzione amministrativa prevista in quanto l'infrazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni come sopra indicato, trattandosi di prima infrazione),
- €, (pari al del minimo della sanzione amministrativa prevista in presenza di recidive)

Il pagamento è da effettuarsi:

- ✓ con pagamento diretto al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia;
- ✓ con delega alla propria banca al pagamento;
- ✓ presso gli uffici postali. Il pagamento nel caso di pagamento in banca o presso gli uffici postali dovrà avvenire compilando l'apposito modello F23 dell'Agenzia delle Entrate – in distribuzione presso le sedi del concessionario, delle banche delegate e degli uffici postali – indicando il codice tributo 131T, corrispondente alla voce "Mulle e ammende per tributi diversi da I.V.A.", il codice ufficio e la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo nell'Istituto Comprensivo Montebelluna 2).

Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare entro 60 giorni dalla data di contestazione copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del presente verbale di contestazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al competente Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981.

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

Il trasgressore

Il responsabile preposto

.....

.....

ISTITUTO COMPRENSIVO Montebelluna 2

ALLEGATO B TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

Prot. n.....

Montebelluna

Al Sig. Prefetto
Provincia di TREVISO

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) - Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data, è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig. responsabile preposto ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Mario De Bortoli

ISTITUTO COMPRENSIVO Montebelluna 2

ALLEGATO C COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO

Prot. n.

Montebelluna

Al Sig. Prefetto
Provincia di TREVISO

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori).

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data è stato redatto, a carico di nato a il e domiciliato in, via , verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n. del....., che si ritrasmette in copia.

Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore. Pertanto, ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Mario De Bortoli

ISTITUTO COMPRENSIVO Montebelluna 2

**ALLEGATO D NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO
MINORENNE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 LEGGE N.
689/1981**

Prot. n.....

Montebelluna

Ai Sig.

genitori dell'alunno

via

.....

Raccomandata AR

OGGETTO: Processo verbale n..... del Notificazione di violazione ai
sensi e per gli effetti dell'art. 14 Legge n. 689/1981.

Il giorno del mese di nell'area
di pertinenza dell'IC Montebelluna 2, scuola il sottoscritto
....., in qualità di responsabile preposto
all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla Legge
11.11.1975, n. 584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 come integrato dall'art. 4 del
Decreto-legge 9 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con
provvedimento 8 novembre 2013, n. 128, accerta che: l'alunn
nat ... a (....) e residente a(....),
via, ha violato le disposizioni della normativa antifumo in
quanto.....

.....
(*eventualmente* ed è incorso nell'aggravante di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 11.11. 1975, n.
584 (presenza di minore di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza) in quanto
erano presenti:

.....)

Nei locali dell'istituzione scolastica erano presenti i cartelli previsti dalla normativa sopra
richiamata, nonché il servizio di vigilanza; inoltre l'istituzione scolastica ha realizzato
apposite iniziative didattiche di informazione sul fumo e sul tabagismo.

Commina allo/a stess ... una ammenda pari a €

AVVERTENZA

A norma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituto scolastico, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Funzionario Incaricato per il tramite del Dirigente scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative. Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio previsto all'art. 18, 1° comma, della legge N.689/81, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dalla presente contestazione, gli interessati possono far pervenire al Prefetto di TREVISO scritti e documenti difensivi e possono chiedere di essere sentiti.

Il verbalizzante

.....

Il Dirigente Scolastico
Mario De Bortoli

ISTITUTO COMPRENSIVO Montebelluna 2

ALLEGATO E NOMINA DI RESPONSABILI PREPOSTI, ACCERTATORI DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Prot. n.....

Montebelluna.....

Al personale
All'albo

Oggetto: Attribuzione funzioni di Responsabile preposto in applicazione della Direttiva
Presidente Consiglio Ministri del 14.12.95 sul "Divieto di fumo".

Il dirigente scolastico, la polizia amministrativa locale e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sono abilitati ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni, in ottemperanza al divieto di fumo nei locali interni e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici scolastici, in cui vige il divieto stesso.

Il Dirigente Scolastico
Mario De Bortoli

ISTITUTO COMPRENSIVO Montebelluna 2

ALLEGATO F ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo “Verbale di accertamento e contestazione della violazione del divieto di fumare” e per il pagamento forniscono il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall’accordo Stato - Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo nell’Istituto Comprensivo Montebelluna 2.

L’entità della sanzione e le modalità di pagamento di essa in forma ridotta, ai sensi dell’art.16 della legge 689/81, sono sintetizzate nei termini di seguito riportati.

La sanzione amministrativa va da € 27,50 a € 275,00.

La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550 €).

È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (es.raccomandate RR).

Pertanto, a seguito delibera del Consiglio di Istituto, **il pagamento in forma ridotta consiste in € 27,50** (sanzione minima) o, se si incorre nella citata aggravante, in € 55.

In presenza di recidive gli importi vengono di volta in volta raddoppiati.

L’autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- ✓ **in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23**, codice tributo **131T**, causale del versamento **“Infrazione al divieto di fumo nell’I.C. Montebelluna 2;**
- ✓ presso la **Tesoreria provinciale di TREVISO** competente per territorio;
- ✓ presso gli **uffici postali** tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento **“Infrazione al divieto di fumo nell’Istituto Comprensivo Montebelluna 2.**

In caso di trasgressione al divieto, i responsabili preposti, incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

- ✓ provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento e contestazione mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- ✓ individuano l'ammenda da comminare;
- ✓ consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;
- ✓ consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria;

L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

In ordine di tempo, i responsabili preposti:

- ✓ contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e stilano il verbale per violazione;
- ✓ richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale;
- ✓ in caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale";
- ✓ provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata A/R, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare. Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: "**È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale**".
- ✓ procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente.

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente. Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: "**Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo**".